COMUNE DI BOVALINO
89034 Città Metropolitana di Reggio Calabria
UNITÀ OPERATIVA AFFARI GENERALI

Prot. N 17760 li 21/12/2018

BANDO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI ALL'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2019 (ART. 11 L. 9.12.1998 N. 431).

IL RESPONSABILE

Visti: l'art. 11 della Legge 9.12.1998 n. 431;
la legge regionale n. 1 dell'11.01.2006, art. 9, comma 5;
la Deliberazione della Giunta Regionale Calabra n. 206 del 27.03.2006;

RENDE NOTO

Che a partire dal **21 DICEMBRE 2018,** data di pubblicazione del presente bando e fino al ***19* FEBBRAIO 2019** i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione secondo quanto previsto dal presente bando e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Le domande presentate entro tale termine daranno titolo, qualora determinino la collocazione in posizione utile nella relativa graduatoria, all'attribuzione dei canoni di locazione versati a partire dal mese di gennaio 2019 ovvero dalla data di decorrenza del contratto se successiva.

1. REQUISITI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

Per l'ammissione al presente bando è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
1) Cittadinanza:
a) cittadinanza italiana;
b) cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea;
c) cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea per gli stranieri che siano muniti del permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286/98 e successive modifiche;
2) Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro, purché tra il conduttore ed il locatore non vi sia un vincolo di parentela diretto o di affinità entro il secondo grado;
3) residenza nel Comune di **BOVALINO** nonché nell'alloggio oggetto di locazione;
4) Non essere assegnatario di un alloggio di ERP a canone sociale;
5) Non essere assegnatario di alloggio comunale;
6) Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto. uso o abitazione su un alloggio;
7) Patrimonio mobiliare non superiore ad Euro 25.000,00 al lordo della franchigia prevista dal Decreto Legislativo n. 109/98 così modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000;
8) Valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000 non superiore ad Euro 17.000,00;
9) Valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica equivalente) , valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D.Lgs. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000 rientranti entro i valori di seguito indicati:
FASCIA A: Valore ISE inferiore o uguale alla somma di due pensioni minime INPS (E 12.881,18) - incidenza Canone / Valore ISE non inferiore al 14%;
FASCIA B: Valore ISEE non superiore a Euro 15,000,00 - Valore ISE superiore alla somma di due pensioni minime INPS (E 12.881,18) e non superiore ad Euro 17.000,00 - incidenza Canone / Valore ISE non inferiore al 24%;
10) Ai soli fini del fondo regionale per la locazione, il valore ISEE della precedente tabella risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS e relativo alla collocazione nella fascia B è diminuito del 30% in presenza di uno dei seguenti requisiti:
a) presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione;
b) presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni;
11) Le condizioni di cui alle lettere a) e b) del punto 10 non sono tra loro cumulabili;
12) L'anno di produzione dei redditi da considerare per l'applicazione dell'abbattimento del 30% del valore ISEE è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.);
13) Non sono efficaci:
a) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentate al termine di chiusura del bando comunale;
b) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari ed economiche, presentate al termine di chiusura del bando comunale.

2. REQUISITI MINIMI NECESSARI PER GLI IMMIGRATI

Per poter beneficiare dei contributi integrativi devono essere in possesso del certificato storico di residenza dal quale risulti che si trovino da almeno ***10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni in Calabria.***

3. NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del presente bando, si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela risultino nel suo stato di famiglia anagrafico, dal coniuge non legalmente separato e dalle persone carico IRPEF che abbiano altra residenza. Il coniuge non convivente per il quale è in corso un procedimento di separazione può essere escluso dal nucleo familiare presentando idonea documentazione atta a dimostrare tale condizione.

4. VALORI DI RIFERIMENTO E DOCUMENTAZIONE

Il reddito complessivo del nucleo familiare è costituito dalla somma dei redditi imponibili di tutti i componenti il nucleo stesso quali risultano dalla dichiarazione dei redditi dei componenti medesimi presenti nell'anno 2017 (riferita ai redditi percepiti nel 2017) al netto degli oneri deducibili e al lordo della cosiddetta "no tax area" ed il valore dei canoni è quello risultante dalle ricevute relative all'anno 2019, al netto degli oneri accessori.
Per i soggetti che dichiarano reddito zero l'ammissibilità alla domanda è subordinata alla presentazione di una certificazione rilasciata dall'Assistente sociale o da altra struttura demandata dal Comune.
Per i soggetti che dichiarano reddito inferiore al canone annuo di locazione pagato, l'ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di una autocertificazione circa la fonte di sostentamento.

5. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

1) Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del D.Lgs. n. 130/2000;
Fascia A: Il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un massimo di Euro 3.100,00;
Fascia B: Il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo di Euro 2.325,00;
2) Per il calcolo del numero dei mesi di possesso dei requisiti non si considerano le frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

6. CANONE ANNUO DI LOCAZIONE

1) Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione relativi all'anno per il quale si chiede il contributo anche in seguito a proroga o rinnovo oppure in seguito a stipula di un contratto di locazione anche per un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda;
2) Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di nuovo contratto entro i termini di apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni.

7. DECESSO

1) In caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 392/1978.
2) Qualora non ricorra il caso sopra previsto e il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione dell'atto comunale di individuazione dei beneficiari, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così calcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

8. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione devono essere compilate unicamente su modelli appositamente predisposti dal Comune di Bovalino, distribuiti presso l'U.O. Affari Generali (stanza n. 5, tel. 0964672356) nei giorni di Lunedì - Mercoledì e Venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00. - Martedì e Giovedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,30.
Le domande debitamente sottoscritte, dovranno essere complete di tutti i dati e di tutte le autocertificazioni necessarie per i conteggi e dovranno inoltre indicare l'indirizzo ed un recapito telefonico per consentire eventuali comunicazioni relative al concorso.
Le domande devono essere presentate entro il termine perentorio del **19 FEBBRAIO 2019** all'Ufficio Protocollo del Comune, nei giorni di apertura di detto ufficio.

9. PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E RICORSI

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e regolarità e procede alla formazione della graduatoria provvisoria secondo i criteri di cui al precedente art. 4.
La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del responsabile del procedimento è pubblicata per 10 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune.
Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio on-line gli interessati potranno presentare ricorso in opposizione.

10. DURATA E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il contributo decorre dal 1° gennaio 2019 e comunque cessa con la sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti dall'art. 1 ed è erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva.
L'importo del contributo da erogare è in relazione ai mesi di validità del contratto di locazione e comunque decorre dalla data di registrazione del contratto se successiva. Le frazioni di mese inferiori ai 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo. **Il contributo verrà erogato successivamente a trasferimento dei fondi da parte della Regione Calabria**.
L'Amministrazione, nel caso in cui le risorse complessive assegnate dalla Regione Calabria non siano sufficienti a soddisfare l'intero fabbisogno derivante dalle domande valide ammesse, procederà a ripartire le risorse secondo i criteri che la Giunta Regionale stabilirà d'intesa con le Associazioni dei Comuni e degli inquilini.

11. CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 l'Amministrazione Comunale effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni ed autocertificazioni. Le notizie anagrafiche, reddituali e patrimoniali richieste saranno autocertificati ai sensi del D.P.R. 445/2000:
Le dichiarazioni sostitutive saranno soggetti a controlli e verifiche previste dallo stesso decreto anche per tramite l'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza. In particolare l'Amministrazione si riserverà di chiedere, in qualsiasi momento, le copie delle ricevute di avvenuto pagamento del canone di locazione dei mesi per i quali è stato erogato il contributo. Fermo restando le sanzioni penali previste dal decreto suddetto, qualora dal controllo emerga la non veridicità della dichiarazione effettuata, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione veritiera.
In presenza di uno dei seguenti casi:
- Somma dei redditi IRPEF e Irap pari a zero, fatti salvi i redditi esenti:
- Somma dei redditi IRPEF e Irap inferiori al canone annuo;
- Somma dei redditi IRPEF e Irap superiori al canone annuo, di un valore stabilito dal Comune e che comunque deve essere compreso tra 0 e 30%.

Il Comune, prima dell'erogazione del contributo:
- verifica l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente e che tramite i servizi sociali o altra struttura comunale demandata;
- esclude dal beneficio economico, in seguito alla verifica di cui al punto precedente e nel caso di soggetti non assistiti, le domande che presentino situazioni valutate come inattendibili ai fini del sostentamento familiare, fatte salve quelle derivanti da redditi esenti ai fini Irpef;
- procede alle verifiche previste dalle disposizioni legislative in materia di autocertificazioni.

Informativa ai sensi dell'art. 10 della L. 675/96 e succ. mod. ed int. il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato all'eventuale erogazione dei contributi affitto ai sensi dell'art. 11 della l. 431/98. il trattamento dei dati avverrà presso l'U.O. Affari Generali del Comune, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuali comunicazioni a terzi, il conferimento dei dati è obbligatorio. All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 13 della L. 675/96 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Il titolare del trattamento è il Comune di Bovalino, il Responsabile dell'Ente designato cui può rivolgersi per l'esercizio dei suoi diritti è il Responsabile dell'U.O. Affari Generali (Tel. 0964 672351).

Bovalino, lì 21 DICEMBRE 2018.
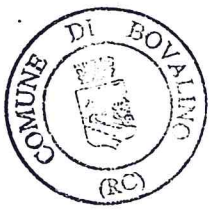
IL RESPONSABILE DELL'U.O. AFFARI GENERALI
F.to Giuseppa Varbaro